CAMERA DEI DEPUTATI N. 4532-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

—

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani

Presentato alla Presidenza il 14 maggio 1976

TESTO DEL GOVERNO	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976. n. 228, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani.**
ARTICOLO UNICO.	ARTICOLO UNICO.
È convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, concernente provvedi-	È convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, recante provvedimenti

NOTA: Testo approvato dalla Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

Il Relatore De Leonardis è stato autorizzato a riferire oralmente dall'Assemblea il 19 maggio 1976.

menti urgenti per la proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani.

urgenti per la proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 1976 ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione e locanda, fino al 30 giugno 1977. Sino alla predetta data continuano ad applicarsi, anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, le disposizioni del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, convertito nella legge 31 luglio 1975, n. 363, nonché le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente articolo:

ART. 1-*bis:*

Per la durata della proroga di cui al precedente articolo 1, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati fondati sull'inesistenza del diritto di proroga.